



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 924

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998. Acque del bacino imbrifero del fiume Sarca. Accertamento della non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un uso delle acque incompatibili con quello idroelettrico oggetto di riassegnazione nelle concessioni di grande derivazione di Santa Massenza-Nembia (GDI 22 SA), Torbole-Toblino (GDI 23 SA) e Riva del Garda-Ponale (GDI 24 SA). Definizione di condizioni e vincoli.

Il giorno **27 Maggio 2022** ad ore **09:01** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore premette quanto segue.

L'utilizzo delle acque del bacino imbrifero del fiume Sarca è stato oggetto di due distinte concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, mentre l'uso delle acque del bacino imbrifero del lago di Ledro e del torrente Ponale è oggetto di una terza concessione.

La prima concessione, denominata “concessione di S. Massenza – Nembia” (GDI 22 SA), si riferisce alla grande derivazione delle acque dell'alto e del medio fiume Sarca e del lago di Molveno allo scopo di produzione di energia idroelettrica; essa è stata assentita con d.P.R. 3 agosto 1948, n. 4597 e fa riferimento agli impianti di Santa Massenza I e II e all'impianto di Nembia. A tali impianti idroelettrici è stato affiancato l'impianto di Ponte Pià, che utilizza la portata d'acqua rilasciata dall'omonima diga per il Deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Sarca in forza della determinazione 9 aprile 2004, n. 56 del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche. Con determinazioni 30 maggio 2018, n. 110 e 29 luglio 2021, n. 192 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche sono state ridefinite le caratteristiche della concessione per effetto dell'attuazione dei rilasci d'acqua per il DMV previsti nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 (PGUAP). A tale concessione fanno capo i quattro impianti idroelettrici seguenti:

- impianto di Nembia: derivazione delle acque dei torrenti Fiana (o Gaverdina), Arnò, Maftina, Finale, Bedù di Villa e Bedù di Pelugo, dei rii Vogogna, Orbo e San Martino, dei torrenti Sarca di Val Genova, Sarca di Nambrone e Sarca di Campiglio, dei rii Vadaione, Giustino (o Flanginech) e Varcè, dei torrenti Algone e Ambiez nonché del rio Bondai (raccolte nel lago di Nembia) allo scopo di produrre energia elettrica nella centrale in caverna di Nembia e restituzione nel lago di Molveno;
- impianto di Santa Massenza I: le acque restituite dalla centrale di Nembia, accumulate e regolate nel lago di Molveno, sono utilizzate, assieme a quelle del bacino proprio del lago di Molveno e del lago di Nembia, allo scopo di produrre energia elettrica nella centrale in caverna di S. Massenza con restituzione nell'omonimo lago, ovvero allo scopo di accumulo e per riqualificazione di energia elettrica, mediante pompaggio, dal lago di S. Massenza al lago di Molveno (pompaggio assoluto);
- impianto di Santa Massenza II: derivazione delle acque del medio fiume Sarca, sbarrato mediante la diga di Ponte Pià (quota del coronamento a 467,50 m s.l.m.), del torrente Duina e suoi rii minori, dei rii Bianco e Laone, nonché dei torrenti Ambiez e Bondai, allo scopo di produrre energia elettrica nella stessa centrale in caverna di S. Massenza con restituzione nel lago omonimo, ovvero allo scopo di accumulo e per riqualificazione di energia elettrica, mediante pompaggio, nel lago di Molveno (pompaggio differenziale);
- impianto DMV di Ponte Pià: utilizzazione idroelettrica della portata d'acqua rilasciata dalla diga di Ponte Pià per il DMV nel fiume Sarca.

La seconda concessione è quella denominata “Torbole-Toblino”(GDI 23 SA) e si colloca nel basso Sarca; essa è stata assentita, in origine, con D.I. 9 febbraio 1968, n. 282 e, successivamente, con D.M. 23 novembre 1970, n. 817 e D.I. 30 aprile 1981, n. 552. In base alla determinazione 16 gennaio 2014, n. 6 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, la predetta utilizzazione è stata incrementata mediante la riattivazione dell'impianto di Toblino, con lo scopo di riutilizzare ai fini idroelettrici il salto disponibile lungo il canale di carico esistente. Con determinazione 21 marzo 2018, n. 59 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche sono state ridefinite le caratteristiche della concessione per effetto dell'attuazione dei rilasci d'acqua per il DMV previsti dal PGUAP. A tale concessione fanno capo due impianti idroelettrici:

- impianto di Torbole, con utilizzazione delle acque già usate negli impianti di S. Massenza I e II, incrementate con le acque del fiume Sarca (prelevate mediante le opere di presa a Sarche e a Pietramurata), nonché con le acque proprie del bacino imbrifero del lago di Toblino e

con quelle del lago di Cavedine, tutte ivi raccolte e regolate; le acque sono restituite dalla centrale di Torbole nel fiume Sarca, a quota 65,30 m s.l.m., a monte della sua immissione nel lago di Garda;

- impianto di Toblino, con utilizzazione delle acque derivate dal fiume Sarca, attraverso l'opera di presa a Sarche, sino al lago di Toblino.

La terza concessione, denominata "Riva-Ponale" (GDI 24 SA), si riferisce all'uso delle acque del lago di Ledro e del torrente Ponale negli impianti idroelettrici di Riva del Garda e Ponale; essa è stata concessa come grande derivazione sulla base dei r.d. 20 maggio 1922, n. 4306 e n. 4307, r.d. 25 novembre 1926, n. 11789-12929, D.I. 15 luglio 1974, n. 542, D.I. 20 novembre 1987, n. 1699 e della determinazione 25 settembre 2008, n. 200 del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche. Con determinazione 12 giugno 2012, n. 104 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche sono state ridefinite le caratteristiche della concessione per effetto dell'attuazione dei rilasci d'acqua per il DMV previsti dal PGUAP. A tale concessione fanno capo due impianti idroelettrici:

- impianto di Riva del Garda: derivazione delle acque dal lago di Ledro allo scopo di produrre energia nella centrale di Riva, con restituzione nel lago di Garda, ovvero allo scopo di accumulo e per riqualificazione di energia elettrica, mediante pompaggio, dal lago di Garda al lago di Ledro;
- impianto del Ponale: derivazione delle acque del torrente Ponale per produrre energia idroelettrica nella stessa centrale di Riva, con restituzione nel lago di Garda.

Per ciascuna concessione la scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2020 in base all'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4/1998 e all'accettazione degli obblighi e delle condizioni previste al comma 15 quater del medesimo articolo di legge. Per gli effetti dell'art. 13, comma 6 dello Statuto di autonomia, le stesse concessioni sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la loro riassegnazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 o la successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale.

Per avviare le procedure di riassegnazione delle predette concessioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, va previamente valutato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con l'uso idroelettrico.

L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ha condotto una serie di conferenze di servizi, a carattere istruttorio, durante le quali sono stati raccolti dalle varie strutture dell'amministrazione provinciale elementi per valutare, per ciascun corso d'acqua o lago interessato dalle derivazioni:

- a) se esistono interessi pubblici all'uso delle acque incompatibili con la continuazione dell'utilizzo idroelettrico (in tal caso dette acque non sono più da riassegnare nella futura concessione);
- b) se sussistono interessi pubblici prevalenti la cui tutela vincoli l'uso idroelettrico delle acque, ovvero quali sono le modalità per rendere compatibile l'uso idroelettrico delle acque con gli altri interessi ad esse collegati.

In ordine ai contributi istruttori raccolti, i dirigenti generali dei Dipartimenti competenti a diverso titolo nelle materie interessate all'uso delle acque hanno fornito ulteriori osservazioni e integrazioni di merito.

Nel complesso è emerso che per tutte le concessioni oggetto di questo provvedimento non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico. Sono stati invece individuati degli interessi pubblici all'uso delle acque o delle opere idrauliche relativamente ai quali si dovranno definire opportune condizioni e vincoli per l'uso idroelettrico.

In particolare, per ciascuna derivazione, è emerso quanto segue:

*concessione di S. Massenza*

- i. a tutela degli habitat acquatici, del paesaggio e delle attività turistiche del lago di Molveno si propone di garantire i vincoli e le modalità di regolazione dei livelli del lago come già disposti dalla d.G.P. n. 1707/2008;
- ii. a tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, nonché a favore della pesca sportiva praticata in alcuni corsi d'acqua interessati dalle derivazioni, l'entità delle portate rilasciate come DMV dalle principali opere di presa non deve essere ridotta rispetto a quella attuale;
- iii. a tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a sostegno del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi e i laghi naturali interessati dalle captazioni nonché i corpi idrici interessati dalla restituzione delle acque;
- iv. per la protezione idraulica del territorio e la sicurezza delle popolazioni lungo il fiume Sarca, durante gli eventi di piena la capacità di derivazione dei canali di gronda deve essere utilizzata appieno (mantenendo attivi i prelievi presso le opere di presa che veicolano le acque nelle gallerie di gronda ubicate sia a monte che a valle della diga di Ponte Pià), contribuendo a ridurre le portate fluenti nel Sarca, invasandole nei laghi di Molveno e S. Massenza;
- v. nell'interesse della sicurezza idraulica dei territori e delle popolazioni, la regolazione dell'invaso di Ponte Pià deve consentire di trattenere nell'invaso medesimo il materiale flottante in superficie durante gli eventi di piena, limitandone il riversamento a valle lungo il corso del fiume. La regolazione delle acque nell'invaso di Ponte Pià resta assoggettata agli obblighi disposti per la laminazione delle piene;
- vi. allo scopo di alimentare l'impianto antincendio a servizio delle gallerie sulla strada statale n. 237 in loc. Ponte Pià, si segnala la possibile istituzione di un prelievo d'acqua interferente con la grande derivazione idroelettrica;
- vii. per consentire il pubblico transito lungo la strada in sponda destra orografica del lago di Molveno è necessario mantenere la percorribilità del passaggio al di sopra dell'opera idraulica di sbocco del canale sfioratore della galleria Sarca-Molveno (sbocco cascata Molveno);

*concessione di Torbole - Toblino*

- i. per la conservazione degli habitat e del paesaggio nel contesto territoriale del lago di Toblino, vanno previsti dei vincoli alle quote di regolazione del lago più limitativi rispetto a quelli vigenti definiti dalla d.G.P. n. 1706/2008, ricercando una soluzione che consenta di mantenere le escursioni di livello più vicine a quelle effettivamente registrate negli ultimi anni, anche introducendo soluzioni con formule non assolute. A tal fine si propone di fissare la quota di minima regolazione del lago a 243,50 m s.l.m. in via ordinaria, ammettendo che i livelli delle acque possano raggiungere quote inferiori, fino a 243,00 m s.l.m., in relazione alle necessità di bilanciamento dei volumi idrici nel sistema di invasi Molveno - S. Massenza/Toblino - Cavedine e di bilanciamento del sistema elettrico nazionale, nonché in riferimento alle esigenze degli enti di regolazione preposti ad assicurare affidabilità e sicurezza del medesimo sistema, i quali che potranno condizionare l'esercizio della

derivazione. In tal caso, l'esercizio dell'invaso deve rientrare nel limite di regolazione ordinaria entro i tre giorni successivi allo sfioramento. Restano ferme la quota di massima regolazione (245,00 m s.l.m.) e la quota di massimo vaso (245,20 m s.l.m.) già fissate con d.G.P. n. 1706/2008;

- ii. a salvaguardia della fruizione paesaggistica e turistica del lago di Cavedine, la regolazione dei livelli idrici del lago va effettuata quantomeno entro i limiti e le modalità già disposti con d.G.P. n. 1706/2008;
- iii. a tutela della fauna ittica del fiume Sarca, le portate d'acqua rilasciate per il DMV dalle opere di presa a Sarche e a Pietramurata non devono essere ridotte rispetto a quelle attuali;
- iv. a tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a supporto del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni o interessati dalla restituzione delle acque, nonché i laghi naturali utilizzati come bacini d'accumulo;
- v. per assicurare la continuità fluviale nel fiume Sarca a favore della fauna ittica, è necessario trasformare lo scivolo artificiale realizzato nell'alveo in corrispondenza della centrale di Torbole in una rapida artificiale che garantisca il passaggio dell'ittiofauna sia in risalita sia in discesa;

#### *concessione di Riva del Garda-Ponale*

- i. per la tutela delle specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare del gambero di fiume, l'entità delle portate rilasciate dall'opera di presa a quota di 313,30 m s.l.m. sul torrente Ponale non deve essere ridotta rispetto a quella ad oggi vigente;
- ii. a tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a favore del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti il lago di Ledro e il tratto di torrente Ponale interessato dalla captazione;
- iii. a tutela del paesaggio e per favorire la fruizione turistica del lago di Ledro, si propone di mantenere gli attuali livelli di minima regolazione previsti dalla d.G.P. n. 1701/2008, estendendo a tutto il mese di settembre l'attuale vincolo estivo alla quota di 649,10 m s.l.m.; il livello di massima regolazione del lago va invece mantenuto a quota 652,00 m s.l.m., consentendo la formazione di un colletto libero per le esigenze di laminazione delle piene di modesta entità, il cui deflusso lungo il torrente Ponale risulta in taluni tratti incompatibile con le condizioni dell'alveo; la quota di massimo vaso resta fissata a 653,30 m s.l.m.;
- iv. per la tutela e difesa dagli incendi della pineta Bastione Monte Englo, sovrastante l'abitato di Riva del Garda, va mantenuto attivo lo spillamento dalla galleria di derivazione dal lago di Ledro ad uso antincendio, con una portata d'acqua nell'ordine di 100 l/s massimi.

Parimenti, sono stati messi in evidenza specifici punti meritevoli di attenzione per lo sviluppo locale del territorio:

#### *con riguardo alla concessione di S. Massenza*

- tenuto conto dell'andamento stagionale dei livelli idrici assunti dal lago di Molveno, è

opportuno prevedere una valorizzazione del lago del Bior, anche mediante eventuali interventi di regolazione delle acque ivi raccolte, allo scopo di corrispondere alla tutela dell'uso civico di pesca e all'interesse paesaggistico per l'intero anno solare;

- nell'interesse del settore agricolo della val Rendena e a tutela delle produzioni ittiche I.G.P., si ritiene opportuno dare continuità all'esercizio delle utenze irrigue ed ittiogeniche interferenti con gli impianti idroelettrici afferenti alla concessione in argomento, ivi comprese quelle realizzate mediante l'utilizzo congiunto ("couso") delle opere idrauliche; tale interesse andrà valutato nell'ambito alla procedura sugli interessi concorrenti di cui all'art. 1 bis 1.1. della l.p. 4/1998, se richiesto dai titolari delle utenze interferenti;
- a supporto dello sviluppo e della vocazione agricola dei territori del Banale nelle Giudicarie esteriori, nonché del Comune di Vallelaghi e zone limitrofe, è opportuno considerare la realizzazione di specifici punti di prelievo d'acqua dal sistema delle opere idrauliche del complesso sistema Sarca-Molveno-S.Massenza per consolidare i fabbisogni di utenze irrigue esistenti o per favorirne delle nuove;
- quale onere di compensazione territoriale per la riassegnazione della concessione, è opportuno considerare la realizzazione di un collettore intercomunale, dotato di sistema di rilancio, che convogli le acque reflue dell'abitato di S. Massenza verso il depuratore di Pietramurata;
- tenuto conto della rilevanza architettonica della centrale di S. Massenza, opera dell'architetto Giovanni Muzio segnalata dal Ministero della Cultura nel Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo '900 quale edificio "di eccellenza", si propone di promuovere la tutela di tale complesso, indipendentemente dalla qualifica del soggetto proprietario;

*con riguardo della concessione di Torbole:*

- allo scopo di favorire la fruizione turistica del lago di Cavedine, si propone di valutare la possibilità di ampliare l'attuale periodo di validità (dal 15 giugno al 15 settembre) del vincolo alla quota di minima regolazione estiva (237,50 m s.l.m.), anticipandone l'avvio al 1 giugno e posticipandone il termine al 30 settembre;
- si propone di considerare l'opportunità di valorizzare gli habitat acquatici del Rimone di Dro, garantendone la funzionalità, eventualmente anche mediante l'adeguamento delle opere di regolazione del lago di Cavedine;
- tenuto conto del percorso che ha condotto i consorzi irrigui, il concessionario e la Provincia alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa approvato con d.G.P. 17 settembre 2010, n. 2158, per la valorizzazione del territorio del Basso Sarca, si ritiene opportuno dare continuità all'approvvigionamento idrico per le utenze irrigue collettive anche mediante il "couso" delle opere idrauliche facenti capo agli impianti idroelettrici; il suddetto interesse andrà riconosciuto in occasione della procedura di valutazione degli interessi concorrenti di cui all'art. 1 bis 1.1. della l.p. n. 4/1998, qualora richiesto dai titolari delle utenze interferenti;

*con riguardo alla concessione di Riva del Garda:*

- si propone di approfondire le esigenze paesaggistiche collegate al raggiungimento dei livelli di minima regolazione del lago di Ledro nei mesi invernali, disponendo eventuali miglioni alle sponde del lago;
- è opportuno garantire la continuità della cascata Ponale, in ragione della sua valenza paesaggistica e di barriera ecologica contro la risalita di specie alloctone lungo il torrente;
- tenuto conto dell'interesse culturale e storico del complesso della centrale di Riva del Garda, va promossa la fruibilità pubblica di alcuni edifici costituenti il complesso della centrale (edificio centrale - p.ed. 788/1 ed edificio ex alloggio dipendenti - p.ed. 790), compatibilmente con l'utilizzo idroelettrico;
- a favore delle attività sportive nelle acque del torrente Ponale, si propone di rilevare in

continuo la portata fluente nell'alveo a valle dell'opera di presa e di pubblicare e diffondere a terzi, per via telematica, i relativi dati.

In via generale, si riscontra anche l'esigenza di verificare la congruità del DMV rispetto al Deflusso Ecologico e alle esigenze del paesaggio nei principali corsi d'acqua interessati dalle derivazioni riferiti a ciascuna concessione.

Inoltre, nell'interesse della gestione delle strade statali e provinciali, è richiesto, in via altrettanto generale, che gli impianti idroelettrici siano eserciti in modo da non ostacolare le ispezioni periodiche e gli interventi di manutenzione anche straordinaria rivolti alle strade medesime e alle relative opere d'arte; altresì, è opportuno che eventuali interventi di manutenzione attuati dai concessionari sugli impianti idroelettrici, che comportino interferenze, dirette o indirette, con le arterie viarie statali e provinciali e la loro fascia di rispetto, siano sottoposti all'esame dell'autorità competente alla gestione delle strade, anche per acquisire, se del caso, il benessere all'esecuzione dei lavori previsto dal Codice della Strada.

I contenuti di questo provvedimento sono stati illustrati all'interno del Tavolo di confronto tra la Provincia e i soggetti interessati dalle concessioni, istituito con d.G.P. n. 23 dicembre 2021, n. 2264 ai sensi dell'art. 1 bis 1.11 della L.P. n. 4/1998 e convocato nella seduta del 31 marzo 2022.

Fatte proprie le risultanze dell'istruttoria svolta, si propone alla Giunta di accertare che non sussistono interessi pubblici ad usi diversi delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico. Altresì, per il contemperamento dei diversi interessi, si ritiene che le condizioni e i vincoli sopra indicati per ciascuna concessione vadano recepiti all'interno degli atti concessori. Infine, si reputa che i punti di attenzione segnalati, benché ritenuti non vincolanti per la riassegnazione delle tre concessioni, siano meritevoli di considerazione nella fase istruttoria della procedura di riassegnazione.

Ciò premesso e valutato,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa in riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di S. Massenza - Nembia (GDI 22 SA):
  - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua o lago ad essa riferito del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
  - b) di disporre che nell'atto di concessione sia stabilito che:

- i. la regolazione dei livelli idrici del lago di Molveno deve essere effettuata garantendo i vincoli e le modalità di regolazione già disposti dalla d.G.P. n. 1707/2008;
  - ii. i rilasci di portata dalle principali opere di presa o di sbarramento non possono essere inferiori a quelli oggi attuati per il deflusso minimo vitale;
  - iii. va data continuità agli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi e i laghi naturali interessati dalle captazioni, nonché i corpi idrici interessati dalla restituzione delle acque;
  - iv. la capacità derivatoria dei canali di gronda deve essere utilizzata appieno durante gli eventi di piena, mantenendo attive le derivazioni presso le opere di presa ubicate sia a monte sia a valle della diga di Ponte Pià, in modo da contribuire alla riduzione delle portate fluenti nel fiume Sarca, invasandole nei laghi di Molveno e di S. Massenza;
  - v. la regolazione dell'invaso di Ponte Pià durante gli eventi di piena deve risultare adeguata agli scopi della laminazione delle piene, consentendo, all'occorrenza, la trattenuta nell'invaso stesso del materiale flottante, evitandone il riversamento a valle della diga lungo il corso del fiume;
  - vi. una specifica quantità di acqua potrà essere riservata per il funzionamento dell'impianto antincendio a servizio delle gallerie sulla strada statale n. 237 in loc. Ponte Pià;
  - vii. la percorribilità della strada in sponda destra orografica del lago di Molveno deve essere assicurata in corrispondenza dell'opera idraulica di sbocco del canale sfioratore della galleria Sarca-Molveno;
- 2) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa in riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Torbole – Toblino (GDI 23 SA):
- a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
  - b) di disporre che, nell'atto di concessione, dovrà esser stabilito che:
    - i. la quota di minima regolazione del lago di Toblino viene fissata a 243,50 m s.l.m. in via ordinaria, ammettendo che i livelli delle acque possano raggiungere quote inferiori, fino a 243,00 m s.l.m., in relazione alle necessità di bilanciamento dei volumi idrici nel sistema di invasi Molveno - S. Massenza/Toblino – Cavedine e di bilanciamento del sistema elettrico nazionale, anche in base alle esigenze degli enti di regolazione preposti ad assicurare affidabilità e sicurezza del sistema. In tal caso, l'esercizio dell'invaso deve rientrare nel limite di regolazione ordinaria entro i tre giorni successivi allo sfioramento. Restano ferme la quota di massima regolazione e la quota di massimo invaso già fissate con d.G.P. n. 1706/2008;
    - ii. la regolazione dei livelli idrici del lago di Cavedine deve essere effettuata quantomeno entro i limiti e le modalità già disposte con d.G.P. n. 1706/2008;
    - iii. i rilasci di portata dalle opere di presa a Sarche e Pietramurata non possono essere inferiori a quelli oggi attuati per il deflusso minimo vitale;
    - iv. va data continuità agli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni o interessati dalla restituzione delle acque, nonché i laghi naturali utilizzati come bacini d'accumulo;

- v. lo scivolo ubicato nell'alveo del Sarca, in corrispondenza della centrale di Torbole, deve essere trasformato in una rapida artificiale;
- 3) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa in riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Riva-Ponale (GDI 24 SA):
- a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
  - b) di disporre che nell'atto di concessione dovrà esser stabilito che:
    - i. i rilasci di portata dall'opera di presa sul torrente Ponale non possono essere inferiori a quelli oggi attuati per il deflusso minimo vitale;
    - ii. va data continuità agli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti il lago di Ledro e il tratto di torrente Ponale interessato dalla captazione;
    - iii. i livelli di minima regolazione del lago di Ledro sono mantenuti come previsti dalla d.G.P. n. 1701/2008, estendendo a tutto il mese di settembre l'attuale vincolo alla quota di minima regolazione estiva (649,10 m s.l.m.), e che la quota di massima regolazione del lago è mantenuta a 652,00 m s.l.m., come stabilito dalla d.G.P. n. 1701/2008 in ragione dell'esigenza di laminazione delle piene di modesta entità lungo il torrente Ponale. La quota di massimo invaso rimane fissata a 653,30 m s.l.m.;
    - iv. lo spillamento dalla galleria di derivazione dal lago di Ledro, per uso antincendio nella pineta Bastione Monte Englo, con una portata d'acqua massima di 100 l/s, va mantenuto attivo.
- 4) di dare atto che i punti di attenzione indicati nelle premesse, non vincolanti per l'accertamento dei pubblici interessi prevalenti nell'uso delle acque, saranno valutati nell'istruttoria del procedimento di riassegnazione di ciascuna delle tre concessioni;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri indicati all'articolo 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper